



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/UCI/sc

Roma, 3 novembre 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Catania**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 184/2022_Incompatibilità_Contratto di lavoro a tempo determinato presso società a partecipazione pubblica

Con il quesito del 11 ottobre l'Ordine di Catania chiede di sapere se ricorra un'ipotesi di incompatibilità nel caso di un commercialista (ivi iscritto in base al domicilio professionale) che venga assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in regime cd. full time presso INVITALIA (società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle finanze). In caso positivo, si chiede altresì di sapere a quale Ordine il soggetto possa richiedere l'iscrizione all'elenco speciale, avendo questi la residenza nel luogo presso cui è costituito l'Ordine di Siracusa.

Si osserva che, ai sensi dell'art. 4, co. 3, del D.lgs. n. 139/2005 non è consentita l'iscrizione nell'Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Considerato che la società presso cui l'iscritto risulta essere dipendente è qualificabile come società a partecipazione pubblica, si dovrà verificare se il rapporto di lavoro dipendente in questione è regolamentato dalle disposizioni in materia del pubblico impiego. In tal caso, infatti, l'art. 53, co. 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiamando quanto disposto dall'art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, sancisce espressamente, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno (full time), anche determinato, il divieto di cumulo con l'esercizio di attività professionale¹. Conseguentemente,

¹ Art. 53, co. 1, D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165:


"1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina".
Art. 60 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3:

il professionista, iscritto all'Ordine di Catania in base al domicilio professionale, dovrà essere cancellato d'ufficio dall'Albo e potrà richiedere l'iscrizione nell'elenco speciale istituito presso l'Ordine costituito nel luogo in cui questi ha la residenza anagrafica.

Laddove, invece, il suddetto rapporto di lavoro sia disciplinato da norme di diritto privato si dovrà, in ogni caso, verificare che il contratto intercorrente tra l'iscritto e la società non preveda l'esercizio di un'attività professionale come specifica ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento di tale rapporto.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a long, sweeping horizontal stroke underneath.